



## PROTOCOLLO ALUNNI CON BES – BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ESTRATTO

- **Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012** “strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
- **C.M. n. 8 del 6 marzo 2013** contiene le “Indicazioni operative” e adotta il Piano Annuale per l’Inclusione
- **nota del 22 novembre 2013 Prot. n. 2563** contiene gli “ Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali; Chiarimenti”.

La Direttiva **estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:**

A) **DISABILITÀ**;

B) **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI** (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività, funzionamento intellettivo limite);

C) **SVANTAGGIO** (socio-economico, linguistico, culturale).

La Direttiva **richiama espressamente i principi enunciati dalla Legge 53/2003 estendendo il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti a tutti gli studenti in difficoltà.**

### DISABILITA’ ED ESAMI DI STATO (LEGGE 104/1992)

#### PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE O DIFFERENZIATA

Nella scuola Secondaria di Secondo Grado, occorre distinguere due tipologie di percorsi:

- **PEI CURRICOLARE o EQUIPOLLENTE** con sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali  
Prove d’Esame = alla classe e/o Prove d’Esame equipollenti  
**Diploma Esame di Stato**
- **PEI DIFFERENZIATO** con sistema valutativo riferito ai PEI differenziato  
Prove differenziate  
**Attestato di credito Formativo DPR 323/98 art. 13**

#### PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE:

##### **OM 252/2016**

Ai sensi dell’articolo 6 del O.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d’Esame può predisporre prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, coerenti con il percorso scolastico.

Le prove equipollenti devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno e previste nel PEI. **(L. 104/92 – D.L.vo 297/94 – OM 90/01 – OM e Regolamento sugli Esami di Stato - DPR 122/ 2009 – ART. 9 valutazione).**

Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali. **(OM. 90/01 art. 15 c. 3)**

**PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA:** l’alunno conseguirà invece un **Attestato con la Certificazione dei Crediti Formativi** riferiti unicamente al PEI differenziato e non ai programmi ministeriali.

**Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.**

##### **OM 252/2016**

La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull’Attestato con la Certificazione del Credito Formativo di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 15 comma 3 e 16 comma 4, OM 90/2001.

**TEMPI AGGIUNTIVI (L. 104/92 e T.U. 297/94)**

## STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per tali studenti l'Istituto recepisce le indicazioni contenute nella **Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, nel DM 5669 e relative Linee Guida del 12.07.2011.**

La quantità e le caratteristiche qualitative dell'inserimento vengono formalizzate nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) elaborati dai consigli di classe, d'intesa con le famiglie interessate.

### **D.M. 27 DICEMBRE 2012 ART. 1 - ALUNNI CON DSA**

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, DM 5669 e relative Linee Guida del 12.07.2011 (...)

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, **in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo**, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).

## STUDENTI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E/O CON SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE

La quantità e le caratteristiche qualitative dell'inserimento sono definite nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o Piano di studi personalizzato (PSP) per gli studenti di recente immigrazione. **La nuova normativa sui BES prevede in questo caso la personalizzazione anche senza certificazione.** L'eventuale documentazione clinica ha quindi un ruolo informativo, non certificativo.

Le scuole **possono avvalersi per tutti gli alunni con BES** degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della L. 170/2010 (DM 5669/2011) meglio descritte nelle Linee Guida.

### **OM 252/2016 ESAME DI STATO DEI CANDIDATI CON DSA**

La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - e dagli elementi forniti dal CdiC, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. **A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.** Sulla base di tale documentazione e degli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato (...).

**Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.**

**I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con ESONERO dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e,** e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo **al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.**

**Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso**

didattico ordinario, con la sola **DISPENSA** dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

### **TEMPI AGGIUNTIVI**

**DM 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 comma 8 - Linee guida del 12 luglio 2011 art. 3**

In relazione alla tipologia di prova e comunque **non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti.**

**DM 5669 del 12 luglio 2011 art.6 comma 4 - Forme di verifica e di valutazione**

**l'apprendimento delle lingue straniere**

**Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.**

### **OM 252/2016 ESAME DEI CANDIDATI CON ALTRE SITUAZIONI DI BES**

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). predisporre il Piano Didattico Personalizzato. Per tali alunni, non è prevista alcuna misura; è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

## **BUONE PRATICHE ESAMI DI STATO DOCUMENTAZIONE**

- **predisporre** la documentazione, art. 6 del Regolamento;
- **richiedere e motivare** eventuali prove equipollenti, art. 6, co. 1 del Regolamento;
- **richiedere e motivare** l'eventuale presenza dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, D.M. n. 170 del 25 maggio 1995;
- **richiedere e motivare** eventuali tempi più lunghi, sia per le prove scritte che per quelle orali, art. 6, co. 3 del Regolamento;
- **richiedere e motivare**, per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'Attestato, art. 13, co. 2 del Regolamento;
- **richiedere**, al Ministero della PI., i testi della prima e seconda prova scritta tradotti in linguaggio Braille, ove vi siano candidati non vedenti;
- **predisporre strumenti compensativi e dispensativi** per tutti gli alunni che ne necessitano compresi gli alunni con diagnosi specialistica di Disturbo Specifico di Apprendimento **DSA**, o altra diagnosi di **BES** Bisogni Educativi Speciali, o **alunni con difficoltà rilevate dai Consigli di Classe**.

### **RELAZIONE FINALE ALUNNO CON DISABILITA'**

- frontespizio contenente uno schema riassuntivo (nome dell'alunno, docente/i di sostegno, operatore addetto all'assistenza e tipologia di percorso svolto – curricolare per obiettivi irrinunciabili – percorso differenziato/personalizzato/individualizzato);
- rinvio alla lettura della certificazione (documentazione riservata presente presso l'istituto, Legge n. 196/03);

Descrizione del percorso realizzato dall'alunno, cioè:

1. breve relazione dell'alunno nel quinquennio scolastico;
2. conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
3. difficoltà incontrate, come sono state superate o non superate;
4. discipline per le quali sono stati adottati particolari metodologie, strategie, criteri didattici;
5. percorsi equipollenti eventualmente svolti;
6. attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline;
7. risorse utilizzate (docente di sostegno, operatore socio-sanitario, ripetitore, tecnologie ecc.);
8. partecipazione a progetti;
9. attività di stage;
10. qualsiasi altra informazione che il Consiglio di Classe ritiene utile far pervenire alla Commissione.

11. Tipologia di prove svolte durante l'anno/simulazione Esami di Stato

**CRITERI D'ESAME:** descrizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove d'esame specificando per ogni prova: (es. *allegati*)

1. tecnologie;
2. strumenti;
3. modalità;
4. contenuti;
5. durata;
6. assistenza (docente di sostegno, operatore socio-sanitario, ripetitore, ecc.). Questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente.

## **DOCUMENTAZIONE FINALE ALUNNO CON DSA/ ALTRE SITUAZIONI DI BES**

1. PDP (Piano Didattico Personalizzato);
2. copia di verbale in cui sia scritta la **motivazione** da parte del CdiC della scelta di compilazione di un PDP.
3. Criteri d'esame, descrizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove d'esame specificandole per ogni prova (*vedi allegato*);
4. strumenti specifici utilizzati in corso d'anno (schemi, formulari, schede semplificate, procedure specifiche per eseguire determinati compiti, strumenti informatici ecc.)
5. Fascicoli contenenti gli strumenti già suddivisi per prove (confezionati con copertina predisposta)

**Per la legge a tutela della privacy**, nel Documento del 15 maggio **non va inserita la relazione dell'allievo bensì la seguente** dicitura (in base alle indicazioni della dott.ssa Dalla Nora – UST di Padova):

**"Nella classe sono presenti allievi con BES (ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e successive C.M.) per i quali sono stati attuati percorsi individualizzati/personalizzati di cui viene data informazione nei relativi fascicoli."**

Nel verbale della seduta del Consiglio di Classe, che redige il documento di classe, si riporta che è predisposto un fascicolo personale dell'allievo con i relativi documenti, a disposizione della Commissione d'Esame.